

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO- SEDE DI ROMA

Ricorso

con richiesta di misure cautelari collegiali ex art. 55 c.p.a.

Nell'interesse dei signori:

	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	
1	BIOLCATI	LEONARDO		
2	CASALE	STEFANO		
3	CASTELLANO	DAVIDE		
4	GIAIMO	MARIA CONCETTA		
5	GIUNTA	GIOVANNELLA		
6	INZERILLO	DANIELA		
7	IULIANO	PIETRO		
8	LENA	LORENZO		
9	MECCA	VALENTINA		
10	MONTAPERTO	ADRIANA		
11	PIZZURRO	JESSICA		
12	PULLARA	SERGIO		
13	SORCE	FINELLA ALESSIA		
14	VITELLO	CRISTINA		

(per i cui dati anagrafici completi si rimanda al contenuto delle rispettive procure),

tutti rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, giuste procure digitali, dagli Avv.ti

Giuseppe	Limbici		Francesca	Palumbo
----------	---------	--	-----------	---------

e Laura Cacciatore del Foro di

Agrigento, anche disgiunti, i quali dichiarano, ai sensi dell'art. 136 co. 1 cpa, di voler

ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni alla propria casella di posta elettronica

certificata come risultante dai registri di giustizia: limblici@avvocatiagrigeno.it,

francescapalumbo@avvocatiagrigento.it, avvocatocacciatore@avvocatiagrigento.it -
fax per comunicazioni 0922 5098037

Ricorrenti

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F. 80185250588) in
persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale
dello Stato, con sede in Roma via Dei Portoghesi n. 12, pec
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it.

Resistente

Per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- del Decreto Ministeriale n. 89 del 21.5.2024 del Ministro dell'Istruzione e del Merito (pubblicato sul sito istituzionale del MIM in data 27.5.2024) avente ad oggetto le procedure di inserimento/aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituti di III fascia del personale ATA valide per il triennio 2024/2027, nella parte in cui nell'allegato A, recante "Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale A.T.A.", dispone alla lettera A. che "Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva".

- ove occorra, della nota ministeriale n. 76806 del 29.05.2024 avente ad oggetto l'indizione della procedura di aggiornamento delle graduatorie di III fascia per il personale ATA secondo il disposto di cui al d.m. n. 89;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.

FATTO

Con Decreto Ministeriale n. 89 del 21 maggio 2024, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha attivato la procedura di inserimento, di conferma e di aggiornamento delle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia per il personale ATA da valere per il triennio 2024-27.

Con nota ministeriale n. 76806 del 29.05.2024, il Direttore Generale per il personale scolastico ha trasmesso il decreto ai vari uffici regionali per la pubblicazione nei rispettivi siti.

Dalle graduatorie le scuole potranno attingere, a partire dal prossimo primo settembre 2024, per il conferimento di supplenze al personale ATA per il triennio successivo.

Tutti i ricorrenti hanno già presentato, entro il termine di scadenza fissato per il 28 giugno 2024, domanda online di inserimento, conferma e/o aggiornamento per i rispettivi profili.

L'allegato A della Tabella valutazione titoli dispone che *“Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali”*.

Tutti i ricorrenti hanno dichiarato di avere prestato servizio civile **non in costanza di rapporto di impiego**. Per effetto di questa circostanza, il loro servizio non potrà essere valutato per intero ma verrà assoggettato ad una marcato ridimensionamento in quanto considerato solo “**come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali**”.

Anziché 6 punti per anno (previsti per il servizio civile prestato in costanza di rapporto di impiego) il loro servizio sarà valutato fino a un massimo di 0,60 punti per anno.

I ricorrenti che hanno prestato servizio civile nei periodi meglio individuati nella tabella in calce al ricorso (si vedano anche i fascicoli personali), dato il grave pregiudizio subito, si trovano costretti ad impugnare gli atti di cui in epigrafe che devono ritenersi illegittimi e gravemente pregiudizievoli; pertanto, tutti i ricorrenti propongono impugnazione per i seguenti motivi in

Diritto

In via preliminare

Sull'identità delle situazioni sostanziali e processuali dei ricorrenti

Preliminarmente deve rilevarsi, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, l'identità delle situazioni sostanziali e processuali dei ricorrenti.

Sul punto si richiama l'orientamento della giurisprudenza amministrativa che, in più occasioni, ha affrontato le questioni relative all'istituto del ricorso collettivo, individuando l'identità di situazioni sostanziali e processuali nella circostanza che le domande giudiziali siano identiche nell'oggetto e che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per i medesimi motivi. Più precisamente, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale formatosi sul punto, da una parte

l'identità della posizione giuridica sostanziale per la quale si invoca la tutela giurisdizionale deve essere intesa non già in termini di astratta appartenenza ad una delle due *species* tutelate dall'ordinamento giuridico, quanto nella riconducibilità di tutte le posizioni alla medesima tipologia posta dall'atto di esercizio del medesimo potere amministrativo; dall'altra, l'identità degli atti impugnati deve essere intesa nel senso che tutti gli atti oggetto di impugnazione siano comuni a tutti i ricorrenti e quindi che siano tutti egualmente lesivi di identiche posizioni dei interesse legittimo; analogamente, l'identità dei motivi di censura, che rappresenta una conseguenza della relazione intercorrente tra atto illegittimo e situazione giuridica azionata e illegittimamente lesa dall'azione amministrativa.

In questa prospettiva, la necessaria identità richiesta dalla giurisprudenza amministrativa ai fini dell'ammissibilità del ricorso collettivo è integrata nel caso di specie: invero, sussiste l'identità dell'oggetto, posto che i ricorrenti impugnano i medesimi atti (allegato A della Tabella valutazione titoli); sussiste, altresì, l'identità dell'interesse facente capo ai singoli ricorrenti (tutti i ricorrenti risultano lesi dall'azione amministrativa che regola il punteggio valutabile per il servizio civile prestato non in costanza di nomina come servizio aspecifico e tutti i ricorrenti invocano il riconoscimento di un punteggio pieno per il servizio civile) nonché l'identità dei vizi dedotti.

Analogamente, difetta nel caso di specie un conflitto di interessi tra i ricorrenti anche solo potenziale; invero, l'accoglimento della domanda di alcuni dei ricorrenti non si pone come logicamente incompatibile con l'accoglimento della domanda degli altri ricorrenti stante la molteplicità delle graduatorie che vengono gestite a livello di singola istituzione scolastica.

Vi è dunque sussistenza dell'identità delle situazioni sostanziali e processuali degli odierni ricorrenti (in senso conforme si veda CDS sentenza 11235/2023 pubblicata il 27/12/2023).

Trattandosi di impugnazione di un bando di concorso non possono ravvisarsi inoltre controinteressati in senso tecnico – ossia soggetti che possano ricavare da esso un beneficio immediato e diretto, ed ai quali il ricorso debba pertanto essere necessariamente notificato; allo stato, inoltre, non esiste alcuna graduatoria e non è possibile prevedere, stante la molteplicità e diversità delle graduatorie, la posizione dei ricorrenti in esse (Consiglio di Stato sez. V, 11/10/2018, n.5864).

**Sull'equiparazione del servizio civile volontario reso dopo l'abolizione
dell'obbligo di leva ai servizi sostitutivi ai sensi della L. 64/2001 e del D.Lgs.
77/2002**

Il servizio civile nazionale è stato istituito con la Legge 64/2001. Il legislatore si è preoccupato di evidenziare le finalità proprie del servizio civile specificando, all'art. 1, che: *“1. È istituito il servizio civile nazionale finalizzato a: a) **concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari**; b) favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale; c) promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli; d) partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, con particolare riguardo ai settori ambientale, anche sotto l'aspetto dell'agricoltura in zona di montagna, forestale, storico-artistico, culturale e della protezione civile; e) contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attività svolte anche in enti ed amministrazioni operanti all'estero”*. In chiave teleologica, dunque, il legislatore ha

inteso disciplinare un istituto alternativo al servizio militare obbligatorio di cui condivide la *ratio*: la difesa della patria. Ed è in questa prospettiva che si coglie la portata del disposto di cui all'art. 10 rubricato "*benefici culturali e professionali*" secondo cui "*1. Per il periodo di cui all'articolo 4, ai cittadini che prestano il **servizio civile a qualsiasi titolo** si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1998, n. 230*". Il rinvio espresso alla L. 230/1998 recante "*Nuove norme in materia di obiezione di coscienza*", ha determinato l'equiparazione del servizio civile volontario al servizio civile sostitutivo del servizio di leva obbligatorio, nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 2 della L. 64/2001.

Con il D.Lgs. 77/2002, in attuazione della delega conferita al Governo a norma del citato art. 2, è stato disciplinato il servizio civile nazionale. Detto intervento normativo, entrato in vigore a giugno 2004, nell'ambito della sospensione della leva obbligatoria, ha sancito l'equiparazione normativa del servizio civile volontario al servizio militare specificando, all'art. 9 comma 8, che "*i titolari dell'attestato di cui all'art. 8, comma 7, sono equiparati ai volontari di truppa in ferma annuale*", e quindi ai militari in ferma volontaria per i quali è indubbia l'estensione dei benefici non patrimoniali alla luce del disposto di cui all'art. 699 del D. Lgs. 66/2010, recante Codice dell'Ordinamento Militare, rubricato "*Incentivi per il reclutamento volontario*", dove si prevede che: "*le disposizioni che prevedono l'attribuzione di **benefici non economici conseguenti all'aver effettuato il servizio militare di leva** si applicano, in quanto compatibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, anche con riferimento alla effettuazione del servizio militare volontario in ferma prefissata (per almeno dodici mesi)*".

In questi termini, il quadro normativo non lascia spazio a dubbi interpretativi: il servizio civile volontario è equiparato, avuto riguardo al riconoscimento del diritto oggetto del contendere, al servizio militare.

Sul punto, a conferma dell'equiparazione, è intervenuta, in più occasioni, la Suprema Corte di Cassazione chiarendo che il servizio civile espletato dopo il conseguimento del titolo utile all'accesso alle graduatorie del personale scolastico *“vale come il servizio di leva”, al fine del riconoscimento, nelle graduatorie, del relativo punteggio*. Più precisamente, secondo la Cassazione *“il c.d. servizio civile, che qui rileva, gode dell'equiparazione generale, quanto a diritti, rispetto al servizio di leva (art. 6 I. n. 230/1998 e, poi, art. 2103 d.lgs. n. 66/2010); secondo l'art. 485, comma 7, d.lgs. n. 197/1994, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, «il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti»* (Cass. ordinanza n. 15477/2021; in termini analoghi Cass. Ordinanza 5679/2020).

Del resto, il servizio civile, in quanto prestazione riconducibile alla nozione di difesa della Patria, partecipa alla medesima natura del servizio di leva, come in più occasioni evidenziato dalla Corte Costituzionale, tenuto conto del disposto di cui all'art. 52 della Costituzione che distingue tra il dovere di difesa della Patria (comma 1) e servizio militare obbligatorio (comma 2). In tal senso, secondo la Corte Costituzionale *“a venire in rilievo è, in particolare, la previsione contenuta nel primo comma dell'art. 52 della Costituzione, che configura la difesa della Patria come sacro dovere del cittadino, il quale ha una estensione più ampia dell'obbligo di prestare servizio militare. Come già affermato da questa Corte, infatti, il servizio militare ha una sua autonomia concettuale e istituzionale rispetto al dovere ex art. 52, primo*

comma, della Costituzione, che può essere adempiuto anche attraverso adeguate attività di impegno sociale non armato (sentenza n. 164 del 1985). In questo contesto deve leggersi pure la scelta legislativa che, a seguito della sospensione della obbligatorietà del servizio militare (art. 7 del d.lgs. 8 maggio 2001, n. 215, recante “Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331”), configura il servizio civile come l'oggetto di una scelta volontaria, che costituisce adempimento del dovere di solidarietà (art. 2 della Costituzione), nonché di quello di concorrere al progresso materiale e spirituale della società (art. 4, secondo comma, della Costituzione). [...] D'altra parte il dovere di difendere la Patria deve essere letto alla luce del principio di solidarietà espresso nell'art. 2 della Costituzione, le cui virtualità trascendono l'area degli “obblighi normativamente imposti”, chiamando la persona ad agire non solo per imposizione di una autorità, ma anche per libera e spontanea espressione della profonda socialità che caratterizza la persona stessa. In questo contesto, il servizio civile tende a proporsi come forma spontanea di adempimento del dovere costituzionale di difesa della Patria. [...] Il d.lgs. n. 77 del 2002 significativamente considera il “servizio civile nazionale quale modalità operativa concorrente ed alternativa alla difesa dello Stato, con mezzi ed attività non militari” (art. 1, comma 1). In senso contrario non può rilevarsi che la alternatività tra i servizi sarebbe venuta meno perché entrambi sono ora frutto di una scelta autonoma, ben potendo essere adempiuto il dovere costituzionale di difesa della Patria anche attraverso comportamenti di tipo volontario. **È proprio nel dovere di difesa della Patria, di cui il servizio militare e il servizio civile costituiscono forme di adempimento volontario, che i due servizi trovano la loro matrice unitaria,** come dimostrano anche le numerose analogie con la posizione dei militari in ferma volontaria. [...]

Accanto alla difesa “militare”, che è solo una forma di difesa della Patria, può ben dunque collocarsi un'altra forma di difesa, per così dire, “civile”, che si traduce nella prestazione dei già evocati comportamenti di impegno sociale non armato” (Corte Cost. sentenza n. 228/2004).

In definitiva, alla luce del quadro normativo di riferimento, nonché del recente orientamento espresso dalla Corte di Cassazione e in considerazione del concetto di difesa della Patria, come declinato dalla Corte Costituzionale, non può che concludersi per la pacifica equiparazione tra il servizio civile e il servizio militare, avuto specifico riguardo all'oggetto del contendere. Non esiste, inoltre, ragione per negare il beneficio a chi ha svolto servizio civile volontario “un vantaggio compensativo” del sacrificio subito rispetto alle aspettative di sistemazione lavorativa nel tempo cui ha assolto il dovere sancito dalla Costituzione.

Del resto, non è di poco conto osservare che le stesse Avvertenze allegate al D.M. 89 prevedono espressamente che *“È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva.”*

Nel merito

PRIMO MOTIVO

Violazione degli art. 485 e 569 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297. Eccesso di potere. Illegittimità, irragionevolezza dell'azione amministrativa. Ingiustizia manifesta.

L'azione amministrativa è illegittima nella parte in cui, ai fini dell'inserimento e/o dell'aggiornamento delle graduatorie di III fascia per il personale ATA, esclude dai servizi valutabili per intero il servizio civile prestato non in costanza di rapporto di

impiego. Detta regolamentazione si pone in contrasto con la normativa nazionale di riferimento e si traduce nella violazione dei principi generali di matrice comunitaria che permeano l'*agere* amministrativo.

Il Decreto Ministeriale n. 89, nel disciplinare l'aggiornamento delle graduatorie ATA di III fascia per il triennio 2024/27 ha regolamentato la valutazione del servizio militare, del servizio civile sostitutivo e del servizio civile volontario nell'Allegato A nei termini che seguono :

ALLEGATO A

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO DELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO DEL PERSONALE A.T. A.

AVVERTENZE

- A. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica.
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.
È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva.

Al disposto in commento consegue che, laddove l'aspirante abbia svolto servizio civile in costanza di un rapporto di lavoro in qualità di personale ATA, detto servizio è valutato come servizio effettivo reso nella medesima qualifica, con conseguente attribuzione di punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a giorni 15, **fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico**; allorquando, al contrario, l'aspirante abbia prestato il servizio civile non in costanza di rapporto di impiego, ne consegue una valutazione in termini di servizio svolto nelle amministrazioni statali con conseguente attribuzione di un punteggio pari a punti 0,05 per ogni mese di servizio o frazione superiore a giorni 15, **fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico**.

Come è evidente, il servizio civile prestato non in costanza di rapporto di impiego è valutato in misura ridotta e nettamente inferiore rispetto al servizio prestato in costanza di rapporto di impiego sulla base di un dato puramente aleatorio: l'aver prestato detto servizio in costanza di nomina.

La scelta operata dal Ministero appare illegittima, irrazionale, foriera di discriminazioni e priva di supporto normativo.

La previsione censurata si pone in contrasto con il disposto di cui all'art. 485 comma 7 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 secondo cui: *“Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”*. Identica violazione si riscontra con riferimento all'art. 569 del D. Lgs. rubricato “Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera” che, con espresso riferimento al personale ATA, al quarto comma prevede che *“Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.”*

Dal tenore letterale delle succitate disposizioni emerge l'illegittimità delle determinazioni ministeriali che, subordinando la piena valutazione del servizio militare alla sussistenza di un rapporto di impiego, si pongono in contrasto con la *littera legis* per la quale, al contrario, il servizio militare è valutabile “a tutti gli effetti”.

Né, d'altra parte, il disposto normativo in commento si presta a formare oggetto di operazioni ermeneutiche restrittive, posto che gli artt. 485 e 569 assumono una portata generale, in difetto di qualsivoglia limitazione desumibile dalla norma medesima. In un'ottica di interpretazione sistematica, si deve ritenere che con il disposto di cui all'art. 569 del D.Lgs. 297/1994 il legislatore, nell'utilizzare il termine “carriera” nella rubrica, intende riferirsi al complessivo percorso del personale che ha inizio proprio con il conseguimento del titolo di studio ex lege richiesto ai fini

dell'esercizio di una determinata professione. In chiave teleologica, dunque, escludere la valenza del servizio militare già in sede di formazione delle graduatorie dalle quali attingere per il conferimento delle supplenze equivale a negare la ratio legis che tende a garantire la piena valutabilità del servizio militare omettendo diversificazioni di sorta.

Detta interpretazione trova avallo nella giurisprudenza della Corte di Cassazione che chiamata ad interpretare in particolare l'art. 485 ha avuto modo di affermare, anche recentemente con sentenza 8586 pubblicata il 29.3.2024, che *“non è corretta l'interpretazione secondo cui l'art. 485 del d.Lgs. 297/1994 sarebbe applicabile soltanto dopo l'assunzione in ruolo, ai fini della ricostruzione di carriera, mentre ai fini del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento continuerebbe a trovare applicazione l'art. 84 del DPR nr. 417/1974.”*

L'orientamento espresso dalla giurisprudenza citata consente di rintracciare il fondamento normativo delle fonti di rango primario nel disposto di cui all'art. 52, comma 2, della Costituzione che conforma la portata dell'obbligatorietà del servizio militare, prevedendo che l'adempimento degli obblighi di leva non può costituire pregiudizio alla posizione di lavoro del cittadino. La *ratio* sottesa alla fonte primaria è quella di riconoscere un vantaggio compensativo del sacrificio patito a fronte delle aspettative lavorative al tempo in cui viene assolto il servizio militare. In questa chiave di lettura, non può riconoscersi spazio alcuno a diversificazioni che tengano conto della costanza del rapporto di impiego atteso che, se l'ordinamento avverte l'esigenza di ristorare i cittadini che hanno svolto la leva obbligatoria del sacrificio subito, sub specie di pregiudizio alla progressione lavorativa, non può che riconoscersi analoga compensazione ai cittadini che si trovino nella condizione di dover rinunciare alle aspettative lavorative nelle more del servizio di leva **(cfr. sul punto anche Consiglio**

di Stato sentenza n. 07383/2022 del 23.08.2022; sentenza n. 01720/2022; sentenza n. 6581/2021).

Tutta la giurisprudenza sopra citata, benché formatasi in parte sulla diversa ipotesi della totale mancata valutazione del servizio prestato non in costanza di nomina, è estendibile al caso di specie; ed infatti, in diversi precedenti del Consiglio di Stato aventi ad oggetto il precedente aggiornamento delle graduatorie, è stata censurata l'azione amministrativa con conseguente disapplicazione del DM 50/2021 laddove ha previsto una valutazione differenziata del servizio militare a seconda che venisse prestato o meno in costanza di nomina (cfr. **Consiglio di Stato, sentenza n. 00266/2023 pubblicata il 09.01.2023**).

I principi anzidetti sono stati confermati in tempi recenti dallo stesso Consiglio di Stato che ha ribadito che occorre fornire un'interpretazione della normativa di riferimento che garantisca *“l'esigenza di consentire una regolamentazione in linea con i principi costituzionali e priva di profili discriminatori per i docenti della scuola, in presenza di una prassi amministrativa –contestata nel presente giudizio- che penalizza nell'acquisizione degli incarichi temporanei i docenti abilitati per non aver potuto fare supplenze e acquisire punteggio a causa dello svolgimento del servizio militare obbligatorio, in contrasto con l'indicata univoca previsione normativa di cui al comma 7 dell'art. 485 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado)”* (**Consiglio di Stato sentenza n. 11235/2023 del 27/12/2023**). Nella predetta pronuncia, il CDS prosegue motivando che la ricostruzione normativa fornita dalla Cassazione risulta *“maggiormente conforme –e ciò risulta dirimente ai fini della sua adozione- al generale principio posto dall'art. 52 della Costituzione, secondo il quale, nell'ambito dei “doveri inderogabili di solidarietà*

politica, economica e sociale” previsti dall’articolo 2, da un lato “la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino” ma, d’altro lato, l’adempimento del servizio militare, “obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge” in ogni caso “non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino ”nel rispetto del diritto al lavoro sancito dall’art. 4 della Costituzione”, facendo discendere dalle suddette considerazioni “il riconoscimento pieno e ad ogni effetto, in sintonia con l’orientamento della Corte di Cassazione, del servizio militare obbligatorio prestato dal personale docente anche non in costanza di nomina”.

Le circostanze esposte consentono di smentire la tenuta costituzionale della norma regolamentare. Invero, non vale ad escludere la illegittimità della regolamentazione di cui al D.M. 89 la previsione, ivi contenuta, della valutabilità anche del servizio militare di leva prestato non in costanza di rapporto di impiego, e ciò in quanto per tale servizio viene attribuito un punteggio per anno (0,60 punti) ben inferiore a quello (6 punti) attribuito invece per il servizio militare di leva prestato in costanza di rapporto di impiego, laddove il principio desumibile dalle pronunce delle giurisdizioni superiori è quello della piena equiparazione tra le due ipotesi in sede di formazione delle graduatorie.

Come già detto, il DM 89 è stato congegnato in modo tale da garantire il riconoscimento del servizio “specifico” (e quindi pieno, con attribuzione di 6 punti) al solo personale che abbia svolto il servizio di leva in costanza di rapporto di lavoro; il medesimo servizio a difesa della patria, se prestato in difetto di un rapporto di lavoro, viene inteso come aspecifico e quindi valutato in modo deteriore. Una simile impostazione è di dubbia legittimità costituzionale e presenta evidenti profili discriminatori, posto che tende a diversificare situazioni analoghe sulla base di un

elemento arbitrariamente individuato dall'amministrazione, privo di qualsivoglia riscontro normativo che non risponde ad alcuna logica giuridica in quanto strettamente connesso a fattori puramente casuali.

L'azione amministrativa si traduce in una evidente disparità di trattamento; invero, se, da una parte, il servizio prestato in costanza di nomina è causa di sospensione del rapporto di lavoro, dall'altra, il servizio prestato non in costanza di nomina costituisce motivo ostativo all'instaurazione del rapporto di lavoro, circostanza che si traduce in quel pregiudizio evocato dall'art. 52 della Costituzione che si intende scongiurare.

E' pacifico che l'ordinamento, soprattutto se letto nel contesto della normativa eurounitaria in materia di tutela dei lavoratori dalle discriminazioni, non può ammettere soluzioni di tal fatta. Ed allora, se la logica sottesa alla normativa unionale è quella di evitare pregiudizio alla vita lavorativa del cittadino, non può negarsi medesima tutela a chi presta servizio a difesa della Patria non in costanza di rapporto di lavoro atteso che subisce comunque un pregiudizio alle aspettative di lavoro; diversamente opinando, si finisce per giustificare anche una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato ed a tempo indeterminato apertamente in contrasto con quanto previsto dalla clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.

SECONDO MOTIVO

Violazione dell'art. 2050 del D.Lgs. 66/2000.

L'azione amministrativa censurata, nei termini prospettati, si pone, altresì, in contrasto con il disposto di cui all'art. 2050 del D.Lgs. 66/2000 che, avuto riguardo alla valutazione del servizio militare, dispone che *"1. i periodi di effettivo servizio*

*militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi **con lo stesso punteggio** che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. 2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro".*

Il dato normativo è inequivocabile e non si presta a soluzioni interpretative restrittive che, in quanto tali, sarebbero idonee a tradire la *ratio legis*.

La legge non impone una valutazione del servizio al pari di quello prestato presso “**altre**” amministrazioni, bensì impone di assegnare “*lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.*” Ne deriva che se il servizio specifico presso l'amministrazione è valutato per gli ATA nella misura di 6 punti per anno, allo stesso modo - e sempre con 6 punti- deve essere valutato il servizio militare sia in costanza che non in costanza di nomina.

La Suprema Corte, ha fornito un' interpretazione teleologica dello stesso art. 2050, statuendo che: “*il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), **in misura non inferiore**, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.); dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2, co. 6, D.M. 44/2001 che dispone diversamente,*

consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro” (Cassazione ordinanza n. 5679/2020).

La stessa Corte ha chiarito, altresì, il rapporto che intercorre tra la normativa di cui al T.U. scuola e l'art. 2050 del codice dell'Ordinamento militare, statuendo che *“lungo tale linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo in forza del quale il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.), ai fini dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.)* (cfr. ordinanza citata).

Dal combinato disposto delle due norme, così come interpretate dalle Giurisdizioni Superiori, deriva che il servizio militare è sempre utilmente valutabile, anche all'interno delle graduatorie del personale precario ed ai fini dell'accesso al ruolo.

L'amministrazione resistente giunge ad una regolamentazione del tutto avulsa dal quadro normativo di riferimento, ponendosi, in questi termini, in contrasto con il principio di buona amministrazione di matrice comunitaria, principio funzionalizzato alla tutela piena degli interessi dei cittadini che deve orientare l'attività amministrativa ai fini del perseguimento dell'interesse pubblico secondo i canoni di efficacia ed efficienza. Dal principio in commento, secondo il disposto di cui all'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, discende la garanzia degli interessi privati coinvolti nella funzione pubblica e quindi la necessità di garantire ai cittadini nel rapporto con la pubblica amministrazione un trattamento

imparziale ed equo. In tal senso, l'azione amministrativa si appalesa illogica e irragionevole, configurandosi in ipotesi un pacifico eccesso di potere. L'azione amministrativa, infatti, non risulta ispirata ai parametri di logicità e congruità; al contrario, le determinazioni assunte circa la valutabilità del servizio militare si traducono in un processo valutativo che si pone certamente come incoerente, avuto riguardo alla normativa di riferimento.

Ulteriore profilo di vizio attiene, infine, **alla ingiustizia manifesta** che connota la scelta di valutare per intero solo il servizio reso in costanza di rapporto.

Nella fattispecie ricorre una vera e propria ipotesi di violazione del principio di proporzionalità, essendo andata l'attività amministrativa oltre quanto è opportuno e necessario per il raggiungimento di un determinato fine.

Nel rispetto dei principi di imparzialità e non discriminazione, l'amministrazione, tenuto conto dell'abolizione della leva obbligatoria oltre 16 anni fa, tenuto conto che la diversità di trattamento favorisce i più anziani rispetto ai più giovani e tenuto conto dei casi assolutamente residuali di servizio prestato in costanza di rapporto, avrebbe dovuto considerare le peculiarità del caso concreto, in modo da non adottare scelte di evidente ingiustizia.

Tabella riepilogativa del servizio civile dei ricorrenti

	COGNOME	NOME	Ente		
1	BIOLCATI	LEONARDO			
2	CASALE	STEFANO			
3	CASTELLANO	DAVIDE			
4	GAIMO	MARIA CONCETTA			

5	GIUNTA	GIOVANNELLA	[REDACTED]	[REDACTED]
6	INZERILLO	DANIELA	[REDACTED]	[REDACTED]
7	IULIANO	PIETRO	[REDACTED]	[REDACTED]
8	LENA	LORENZO	[REDACTED]	[REDACTED]
9	MECCA	VALENTINA	[REDACTED]	[REDACTED]
10	MONTAPERTO	ADRIANA	[REDACTED]	[REDACTED]
11	PIZZURRO	JESSICA	[REDACTED]	[REDACTED]
12	PULLARA	SERGIO	[REDACTED]	[REDACTED]
13	SORCE	FINELLA ALESSIA	[REDACTED]	[REDACTED]
14	VITELLO	CRISTINA	[REDACTED]	[REDACTED]

Istanza di sospensiva ex art. 55 c.p.a.

Con il presente ricorso si chiede l'emissione di una misura collegiale ai sensi dell'art. 55 del CPA, stante il pregiudizio grave e irreparabile che i ricorrenti subirebbero durante il tempo necessario a giungere alla decisione del ricorso. Si chiede la sospensione degli atti impugnati e l'emissione di misure -anche atipiche- più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione nel merito.

Invero la valutabilità del servizio militare nei termini prospettati dall'amministrazione resistente rischia di pregiudicare irrimediabilmente la legittima e fondata aspettativa dei ricorrenti di essere individuati quali destinatari di contratti di lavoro a tempo determinato.

Il riconoscimento di un parziale punteggio (fino a un massimo di 0,60 punti), avuto riguardo al servizio militare/civile, a fronte del punteggio spettante (fino a un massimo di punti 6) non può che determinare una collocazione nelle graduatorie di interesse deteriore, circostanza indubbiamente ostativa al conseguimento degli

anelati contratti di lavoro. In questi termini, la valutazione del servizio militare come servizio aspecifico è pacificamente in grado di arrecare gravi conseguenze a livello professionale posto che i ricorrenti del tutto illegittimamente si troverebbero in posizione subvalente rispetto a personale che si vedrà riconosciuto per il medesimo servizio un punteggio pieno per il mero fatto di averlo prestato in costanza di rapporto di impiego, in spregio al dato normativo di riferimento.

Nelle more della definizione ordinaria del presente procedimento il rischio di un irreparabile pregiudizio potrebbe incrementarsi in maniera esponenziale.

Di contro, la sospensione dei provvedimenti impugnati e l'ammissione dei ricorrenti nelle graduatorie di III fascia del personale ATA con un punteggio che tenga conto della valutazione integrale del servizio militare in termini di servizio specifico consentirebbe ai ricorrenti un'effettiva tutela delle posizioni soggettive legittimamente acquisite e quindi di scongiurare il rischio di un pregiudizio grave ed irreparabile.

Sussistono, pertanto, a parere della scrivente difesa, i presupposti affinché Codesto Ecc.mo TAR possa - in sede cautelare - accogliere immediatamente la misura richiesta o, quanto meno, disporre la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55 comma 10 del CPA, tenendo presente che l'anno scolastico 2024/25 avrà inizio il prossimo 1° settembre e le nomine con contratto a tempo determinato saranno conferite nel mese di agosto/settembre.

PQM

Voglia l'Ecc.mo Tar del Lazio,

in sede cautelare, accogliere l'istanza di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, ovvero adottare la misura cautelare che, secondo le circostanze, appare più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso (eventualmente fissando, ai sensi dell'art. 55 comma 10 cpa, la data di discussione del ricorso nel merito ai fini di una sollecita definizione del giudizio nel merito); ovvero, definire il giudizio con sentenza in forma semplificata già in sede cautelare, in accoglimento del gravame.

Nel merito accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati nella parte in cui si dispone che il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge ed il servizio civile volontario, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, con conseguente valutazione del servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge e servizio civile volontario come servizio effettivo reso nella medesima qualifica, con conseguente attribuzione di punti 6 per ogni anno.

Con vittoria di spese e compensi professionali.

Dichiarazione ai fini del contributo unificato.

Ai fini delle previsioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2022, si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminabile; lo stesso rientra nella ipotesi di controversia in materia di "pubblico impiego" e pertanto è soggetto ad un contributo dimezzato pari ad euro 325,00 che viene versato con modalità telematica al momento del deposito in segreteria.

Si produce:

1. Dm 89/2024 e relative tabelle;

2. file contenente domande di aggiornamento/inserimento di tutti i ricorrenti;
3. attestazione del servizio civile svolto.

Favara/ Roma, 25.07.2024

Avv. Giuseppe Limblici

Avv. Francesca Palumbo

Avv. Laura Cacciatore

Al Signor Presidente

Istanza di notifica per pubblici proclami ex art. 151 cpc e 41 cpa

Trattandosi di impugnazione di un bando non possono individuarsi controinteressati in senso tecnico – ossia soggetti che possano ricavare da esso un beneficio immediato e diretto, ed ai quali il ricorso debba, pertanto, essere necessariamente notificato; allo stato, inoltre, non esiste alcuna graduatoria e non è possibile prevedere la posizione dei ricorrenti in essa (Consiglio di Stato sez. V, 11/10/2018, n.5864). Nondimeno, una volta pubblicate le graduatorie potrebbero, potenzialmente, essere interessati dalla decisione del TAR tutti coloro che hanno fatto domanda di inserimento/aggiornamento per le graduatorie di circolo e d'istituto III fascia del personale ATA valide per il triennio 2024/2027.

Considerato che non è possibile conoscere l'identità ed il numero dei controinteressati, i sottoscritti difensori, ai fini della notifica (anche prudenziale) del presente ricorso ai suddetti potenziali controinteressati, considerato che la notificazione nei modi ordinari risulta impossibile, stante il numero non definito ma comunque rilevante e la difficoltà di individuare tutti i destinatari,

chiedono

di essere autorizzati ad effettuare la notifica ai controinteressati per pubblici proclami ai sensi dell'art. 41, co 4, del cpa, mediante l'inserimento di apposito avviso, con indicazione delle parti e sunto dei motivi, nel sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, ovvero, ove il Sig. Presidente lo ritenga opportuno, mediante la pubblicazione del testo del ricorso, ovvero secondo le modalità che lo stesso vorrà dettare.

Favara/Roma, 25 luglio 2024.

Avv. Giuseppe Limblici

Avv. Francesca Palumbo

Avv. Laura Cacciatore